

AGEVOLAZIONI

Patent box e recapture ottennale

di **Debora Reverberi**



Fra le peculiarità che contraddistinguono **il nuovo regime Patent Box**, di cui all'[articolo 6 D.L. 146/2021](#) (c.d. Decreto Fiscale) come modificato dall'[articolo 1, commi 10 e 11, L. 234/2021](#) (c.d. Legge di Bilancio 2022), assume particolare rilievo, per i riflessi sull'ambito applicativo oggettivo della disciplina agevolativa, **il meccanismo del c.d. recapture ottennale**.

Il *recapture* consente di estendere la nuova super deduzione fiscale dei **costi di ricerca e sviluppo sostenuti per l'ottenimento di titoli di privativa industriale nei periodi d'imposta 2021 e seguenti**, alle spese sostenute negli otto esercizi antecedenti.

La relazione tecnica alla Legge di Bilancio 2022 ha chiarito **che il c.d. recapture ottennale consente di recuperare il beneficio non utilizzato esclusivamente in relazione alle pregresse spese di ricerca e sviluppo che, a consuntivo, hanno dato vita a un bene immateriale tutelato giuridicamente a partire dal 2021**.

Resta dunque **precluso il recapture nel caso di costi di ricerca e sviluppo sostenuti per privative ottenute nei periodi d'imposta precedenti al 2021**.

In occasione del convegno annuale della stampa specializzata **Telefisco 2022**, l'Agenzia delle entrate ha confermato l'applicazione del meccanismo di *recapture* in relazione ai costi sostenuti a decorrere dal periodo d'imposta 2013, se attinenti all'ottenimento del titolo di privativa industriale nell'esercizio 2021.

Le spese di ricerca e sviluppo agevolabili secondo il nuovo regime Patent Box sono dunque **quelle che concorrono all'ottenimento di un titolo di privativa industriale, nel 2021 e successivi**, in relazione alle seguenti **immobilizzazioni immateriali giuridicamente tutelabili**, impiegate direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d'impresa:

- software protetto da *copyright*;
- brevetti industriali;
- disegni e modelli.

Il [comma 10](#) dell'[articolo 1 L. 234/2021](#) ha dunque modificato l'[articolo 6 D.L. 146/2021](#) **escludendo i marchi d'impresa**, che si rammenta erano stati eliminati anche dall'ambito applicativo del previgente regime di tassazione dei proventi col D.L. 50/2017, **e il *know how***, ovvero i processi, le formule e le informazioni relative a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, che al contrario risultavano agevolabili nella previgente normativa.

Il nuovo beneficio consiste nella maggiorazione, valevole ai fini Irpef, Ires e Irap, dei costi di ricerca e sviluppo sopra descritti in misura pari al 110%.

Tra gli effetti benefici dell'intervento legislativo in materia di Patent Box contenuto nella Legge di Bilancio 2022 vi è **la cumulabilità con il credito d'imposta R&S ex [articolo 1 commi 198-207, L. 160/2019](#) e ss.mm.ii.**, che era stata originariamente negata dal comma 9 dell'[articolo 6, D.L. 146/2021](#), ora abrogato.

Il cumulo tra le due agevolazioni, nuovo Patent Box e credito R&S, esplica certamente i suoi riflessi sui periodi d'imposta 2021 e seguenti, stante l'applicabilità del *tax credit* fino al periodo d'imposta 2031, come prorogato dal [comma 45 dell'articolo 1 L. 234/2021](#).

Inoltre, **la disciplina del credito d'imposta R&S, non essendo assoggettata a obblighi di comunicazione preventiva in quanto agevolazione a fruizione automatica, consente il recupero dei costi sostenuti dal periodo d'imposta 2015 in avanti, anche qualora siano decorsi i termini per la presentazione della dichiarazione integrativa.**

La [circolare dell'Agenzia delle entrate 13/E/2017](#) ha infatti precisato che **l'omessa indicazione del credito d'imposta R&S in dichiarazione non comporta la decadenza dal diritto all'agevolazione e non influenza il momento da cui il credito è fruibile**, seppure risulti necessario sanare l'inadempimento presentando tutte le dichiarazioni integrative a partire dal periodo d'imposta di sostenimento dei costi agevolabili.

Nella [risposta all'interpello n. 396/2021](#), l'Amministrazione finanziaria ha altresì confermato che **il diritto alla fruizione del credito R&S resta impregiudicato anche qualora le spese ammissibili siano state sostenute in periodi d'imposta non più integrabili.**

La sinergia tra "recapture ottennale" del nuovo regime Patent Box e non decadenza dal diritto al credito d'imposta R&S può dunque generare benefici potenziati sulle spese di R&S sostenute a decorrere dal 2015, anno di entrata in vigore del tax credit, in relazione a titoli di privativa industriale conseguiti nel 2021 e successivi.